

COMUNE DI CASALBELTRAME

Provincia di Novara

ORDINANZA N. 11/2011

IL SINDACO

CONSIDERATO che negli ultimi tempi all'interno del Cimitero Comunale sono stati registrati episodi di inciviltà incompatibili con la sacralità del luogo, quali abbandono di rifiuti e anche atti di vandalismo ad oggetti di arredo cimiteriale;

RITENUTO necessario adottare apposito provvedimento atto a garantire l'ordine e il rispetto del luogo sacro.

VISTO l'articolo 54 del testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, di cui al Decreto Legislativo n. 267/2000 come modificato dall'art. 6 del Decreto-legge n. 92/2008, convertito con modificazioni dalla Legge 24 luglio 2008 n. 125;

VISTO il Decreto del Ministro dell'Interno del 5 agosto 2008, di attuazione del citato Decreto – Legge n. 92 del 2008 con il quale è stato definito, tra l'altro, l'ambito della sicurezza urbana e sono stati individuati i correlati poteri di prevenzione e contrasto rimessi a tal fine ai Sindaci;

VISTI gli art. 6 e 16 della Legge n° 689 del 24/11/1981 e s.m.i.;

ORDINA

Il divieto a tenere o compiere comportamenti irriverenti e incompatibili con il luogo e la sua destinazione, in particolare è vietato:

1 introdurre cani o animali di ogni genere anche se al guinzaglio (sono ammessi solo gli animali al servizio di non vedenti o in dotazione a organi di polizia);

2 abbandonare sul suolo i rifiuti o introdurre negli appositi contenitori rifiuti non cimiteriali (i box sono destinati alla raccolta di fiori, vasi, ornamenti di loculi, ceri, oggetti votivi, ecc.)

3 calpestare aiuole;

4 entrare con biciclette, e con qualsiasi tipo di veicolo a motore; l'accesso è consentito esclusivamente ai veicoli dell'Amministrazione comunale e ai veicoli di agenzie funebri limitatamente al periodo del servizio funebre;

5 chiedere elemosina ed effettuare questue o raccolte di fondi;

6 tenere comportamenti chiassosi anche utilizzando strumenti di diffusione sonora o cellulari.

7 eseguire lavori su tombe e sepolture senza l'autorizzazione del Comune.

8 e' inoltre vietato l'ingresso ai fanciulli minori di anni 12 (dodici) se non accompagnati da persone adulte, alle persone in stato di ubriachezza o di alterazione dall'assunzione di sostanze stupefacenti.

Le violazioni delle disposizioni della presente ordinanza sono punite con una sanzione amministrativa da € 25,00 a € 500,00 a norma dell'art. 7 bis del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267, con facoltà per il trasgressore di estinguere l'illecito mediante il pagamento in misura ridotta, entro 60 giorni dalla contestazione, di € 50,00 pari al doppio del minimo della sanzione edittale ai sensi dell'art.16 della legge 24.11.1981 n.689; E' fatta salva l'applicazione di eventuali sanzioni penali ed è consentito il sequestro amministrativo ai sensi dell'art.13 della legge 24.11.1981 degli eventuali oggetti che sono serviti per commettere violazione alla presente Ordinanza;

INFORMA

Che avverso il presente provvedimento potrà essere promosso ricorso giurisdizionale al TAR del Piemonte, entro 60 gg. dalla pubblicazione all'albo pretorio, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato, entro il termine di 120 giorni, dalla pubblicazione.

DISPONE

Che copia della presente Ordinanza sia resa nota al pubblico, tramite pubblicazione all'Albo del Comune, affissione all'ingresso del cimitero comunale, che sia immediatamente applicabile e che copia venga trasmessa all'Ufficio di Polizia Locale e alla Stazione Carabinieri di Biandrate (NO), per gli adempimenti di competenza.

Casalbeltrame, 27/05/2011

IL SINDACO
(PONZO Vincenzo)